

N. 04340/2009 REG.SEN.

N. 01585/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2009, proposto da: Silva Branashko,  
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Ambrosio, con domicilio eletto presso Gennaro Ambrosio in Napoli, via dei Mille N. 13 (c/o Avv. Vitale);

***contro***

–il Ministero dell'Interno, in persona del legale rapp.te p.t.,  
–la Questura di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t.,  
rappresentati e difesi dall'Avvoc.ra Distrett.le dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno n. A12/2008/I sez/Seg. D.B. a firma del Questore di Napoli, notificato in data 30.01.2009; di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ove e per quanto lesivo dei diritti della ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/06/2009 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

1.– La parte ricorrente si duole che il questore della Provincia di Napoli le abbia denegato il rinnovo del permesso di soggiorno in data 18.2.2008.

Articola pertanto due motivi con cui deduce la violazione di legge (L. 241/1990; T.U. 286/1998) e l'eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l'accoglimento.

2.– Resiste l'amministrazione, concludendo per la reiezione.

3. – La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all'udienza indicata.

#### DIRITTO

4.– Il Tribunale giudica il ricorso fondato.

4.1.– L'amministrazione ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno relativo alla ricorrente, cittadina ucraina, sostenendo che la stessa (tramite le memorie difensive del suo legale) non aveva fornito “nessuna giustificazione circa il motivo del ritardo nel rinnovo del permesso di soggiorno”.

La frase riferita sintetizza il lungo iter amministrativo che si è dipanato anche con un ricorso giurisdizionale (con relativo accoglimento da parte del Consiglio di Stato), sempre incentrato sulla questione della mancata esplicitazione delle cause determinative del ritardo nel presentare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il richiamo al precedente contenzioso –esplicitato anche nel provvedimento gravato– serve, ad avviso del Tribunale, a convalidare l'assunto defensionale ove asserisce che le cause determinative del ritardo nella tempestività del rinnovo erano

da riconnettere a problematiche lavorative che si erano determinate, per ragioni di crisi, rispetto alle sue svolte attività lavorative: cause dunque non interamente ascrivibili alla stessa, ma soprattutto ampiamente chiare alla amministrazione, posto che sulla loro valutazione si era snodato anche il riferito esito processuale. Tanto consente dunque di apprezzare positivamente la critica che il ricorso svolge alla motivazione addotta in ordine alla totale assenza di giustificazioni circa il predetto ritardo (“Nessuna giustificazione è stata fornita”) ribadendosi che tali argomentazioni, per contro, erano note e non hanno ricevuto una esplicita confutazione. Si connette a tanto il secondo fondato rilievo: se erano già esplicitati i motivi per cui la ricorrente non aveva presentato per tempo la domanda di rinnovo, si imponeva –quale “thema decidendi” per l’amministrazione– quello di vagliare la consistenza degli elementi su cui si fondava la nuova richiesta di permesso, corredata dalla attestazione di un concreto nuovo rapporto di lavoro. La carenza di tali rilievi istruttori e quindi motivazionali determina l’accoglimento del relativo mezzo di censura (sub I e II).

Il ricorso è pertanto da accogliere e l’atto impugnato da annullare.

5.– Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Compensa interamente le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Guerriero, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO